



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 746

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 26 maggio 2022

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

4^a - Difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 122) *Pag.* 7

5^a - Bilancio:

Plenaria » 8

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 16

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria (antimeridiana) » 19

Plenaria (pomeridiana) » 41

12^a - Igiene e sanità:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 237) » 53

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria » 54

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 107) » 55

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 108) » 56

Commissioni straordinarie

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria *Pag.* 57

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	60
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	63
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	68
Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:		
<i>Plenaria</i>	»	70
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	70
<i>Plenaria</i>	»	70

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico:	
<i>Plenaria</i> (*)	

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico (monocamerale d'inchiesta) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 746° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 maggio 2022.*

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Giovedì 26 maggio 2022

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
NENCINI

*Interviene il ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina
Messa, accompagnata dal capo dell'Ufficio legislativo dottor Cerrone.*

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni riunite convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico. Ricorda, inoltre, che l'audizione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori.

Prendono atto le Commissioni riunite.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'università e della ricerca sul disegno di legge n. 2598 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», per i profili di sua competenza

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro Maria Cristina MESSA svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Valeria ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*), Tatjana ROJC (*PD*), relatrice per la 1^a Commissione sul disegno di legge n. 2598, AIROLA (*M5S*) e PITTONI (*L-SP-PSd'Az*).

Risponde il ministro Maria Cristina MESSA.

Prende la parola per porre un quesito anche la senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), cui risponde il MINISTRO.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il Ministro e comunica che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9.

DIFESA (4^a)

Giovedì 26 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 122

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 10,10

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMIRAGLIO DI SQUADRA ENRICO CREDENDINO,
CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE, IN RELAZIONE AL
DISEGNO DI LEGGE N. 2597 (REVISIONE DEL MODELLO DI FORZE ARMATE.
DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE
NAZIONALE)*

BILANCIO (5^a)

Giovedì 26 maggio 2022

Plenaria**562^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenzo Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il seguente schema di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente delle proposte 1.4, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17 e 1.21. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*), sulla base dell'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata, nonché degli ulteriori elementi informativi forniti dal Governo, formula il seguente schema di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata,

preso atto, altresì, degli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:

– con riferimento all'articolo 3, si assicura, riguardo all'istituzione del fascicolo del magistrato, che gli adempimenti relativi alla raccolta di informazioni sul lavoro da questi svolto, ai fini della valutazione del merito della professionalità, saranno fronteggiati con le risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente, essendo tali attività espletate ordinariamente, trattandosi di compiti istituzionali, che potranno essere garantiti anche telematicamente, utilizzando i dati qualitativi e quantitativi già in possesso degli uffici, in modo da accelerare il procedimento di valutazione e darne maggiore trasparenza;

– per quanto concerne l'articolo 4, ed in particolare il comma 1, lettera *a*), che reca una nuova disciplina per l'accesso al concorso in magistratura, si conferma la possibilità di fronteggiare le spese per l'organizzazione delle procedure concorsuali in ragione di una platea di partecipanti più vasta rispetto alla media dei partecipanti rilevata negli ultimi anni, considerato che si stima nella misura del 5 per cento l'incremento

di spesa in attuazione delle nuove disposizioni, rispetto agli oneri sostenuti a legislazione vigente (escluse le misure speciali adottate nel periodo emergenziale) rilevati in circa 1.291.000 euro, utilizzando le risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente, come integrate dalle maggiori entrate derivanti dal versamento della quota di partecipazione al concorso nella misura pro capite di euro 50;

– con riferimento all'articolo 10, che reca una specifica disciplina dei corsi di formazione finalizzati al conferimento degli incarichi semidirettivi per magistrati giudicanti e requirenti organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, si conferma che le relative attività formative potranno essere espletate avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente, assegnate annualmente alla Scuola, nel limite dello stanziamento di bilancio iscritto sul capitolo 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia;

– con riferimento agli articoli 19 e 20, si ribadisce che, sul piano organizzativo o funzionale, non sussistono criticità per le amministrazioni interessate, derivanti dal ricollocamento del personale di magistratura alla cessazione di mandati elettivi o di incarichi di Governo, o effetti negativi per la finanza pubblica, neppure indiretti, considerato peraltro che la prevista esiguità delle casistiche che potranno presentarsi, anche in ragione della nuova disciplina introdotta dal provvedimento in esame, non appare suscettibile di determinare fabbisogni aggiuntivi di organico per le amministrazioni di origine né l'adozione di particolari misure organizzative;

– con riferimento all'articolo 21, si ritiene che, attesa l'oggettiva impossibilità di quantificare puntualmente l'evoluzione degli oneri nel corso degli anni in vista della possibile variazione del parametro del limite retributivo, gli effetti derivanti dal risparmio di spesa, così come stimati nella relazione tecnica, risultano comunque ampiamente sufficienti, quanto meno in un'ottica decennale, a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'incremento del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. Si conferma, inoltre, la piena sostenibilità delle spese per le necessarie dotazioni strumentali, nonché l'adeguatezza del personale di segreteria in relazione all'aggiunta dei nuovi membri del CSM, a valere delle risorse iscritte in bilancio;

– per quanto concerne l'articolo 25, si conferma che la facoltà di riprogrammazione delle spese correnti, che potranno, quindi, essere rimodulate in modo da coprire i costi derivanti dalle collaborazioni esterne previste dal presente articolo, potrà avvenire nel limite delle risorse iscritte annualmente in bilancio, senza la necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione e garantendo, altresì, l'invarianza delle risorse finanziarie già stanziata anche in presenza di contratti con durata pluriennale, essendo tali istituti già ampiamente adottati nel corso degli anni da parte del CSM. Relativamente al riconoscimento di indennità ai magistrati (segretario, vice e collaboratori), si assicura poi che le stesse potranno essere erogate nel rispetto del limite retributivo previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, nonché nel rispetto del principio di invarianza della spesa previsto per l'erogazione di compensi di natura acces-

soria da attribuire al suddetto personale, escludendo in tal modo nuovi effetti onerosi per la finanza pubblica;

– in merito all’articolo 26, si conferma l’assenza di profili di onerosità recati dal suddetto articolo, in quanto la copertura degli oneri per il conferimento di incarichi esterni potrà essere garantita nell’ambito delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio del CSM. Si prevede, infatti, la possibilità di riprogrammare le spese correnti anche in relazione a contratti aventi durata pluriennale, per i quali potrà essere garantita la disponibilità di risorse per il medesimo lasso temporale mediante rimodulazione delle voci di bilancio, stabilite in funzione delle esigenze di migliore funzionalità del CSM;

– in merito all’articolo 27, si conferma l’assenza di profili di onerosità recati dal suddetto articolo, in quanto la copertura degli oneri per il conferimento di incarichi esterni potrà essere garantita nell’ambito delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio del CSM. Si prevede, infatti, la possibilità di riprogrammare le spese correnti anche in relazione a contratti aventi durata pluriennale, per i quali potrà essere garantita la disponibilità di risorse per il medesimo lasso temporale mediante rimodulazione delle voci di bilancio, stabilite in funzione delle esigenze di migliore funzionalità del CSM;

– per quanto concerne, poi, l’articolo 33, laddove riconosce il trattamento di missione per i candidati estratti a sorte, si conferma che trattasi di casistiche che potranno verificarsi in casi estremi e limitati, oltre alla circostanza che l’eventualità potrebbe manifestarsi riguardo ad un esiguo numero di candidati estratti a sorte, il cui spostamento è riferito a circoscrizioni contigue, con trattamento di missione, relativo al solo rimborso delle spese di trasferta che potrà effettuarsi nell’arco della stessa giornata, senza necessità di pernottamenti;

– con riguardo all’articolo 37, si conferma la correttezza del trattamento medio dei membri togati come quantificato nella relazione tecnica allegata al provvedimento basata sulla scorta dei dati finanziari del triennio 2016/2018, in quanto, pur tenendo conto dell’aggiornamento degli ultimi rendiconti finanziari del CSM – rispetto a quelli utilizzati come fonte dei dati sui quali è stato calcolato il risparmio di spesa – la sostanziale stabilità degli importi non incide in misura significativa sul trattamento medio stimato, che non necessita quindi di ulteriore revisione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) rappresenta la necessità di esaminare, in via preliminare, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7, nonché la proposta 12.14, che sono stati accantonati presso la Commissione di merito in attesa del parere della Commissione bilancio.

In particolare ricorda che, sulle proposte da 6.1 a 6.7, è stata segnalata l'esigenza di valutare i profili finanziari, mentre sono stati richiesti elementi informativi per valutare la portata finanziaria dell'emendamento 12.14, che prevede l'adeguamento della pianificazione regionale e d'ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sugli analoghi emendamenti da 6.1 a 6.7 che, sopprimendo l'articolo 6, risultano in contrasto con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alla componente M1C2-6 che, in materia di contratti di servizi pubblici locali, è volta a rafforzare e diffondere il ricorso al principio della concorrenza.

Si pronuncia in senso contrario, per i profili finanziari, altresì sulla proposta 12.14.

Il RELATORE prospetta l'espressione di un parere contrario sugli emendamenti appena richiamati.

Il PRESIDENTE propone quindi di esaminare le restanti proposte emendative riferite agli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 31, su cui risulta che la Commissione di merito ha proceduto ad avviare l'esame.

La Commissione conviene.

Il RELATORE, innanzitutto, chiede l'avviso del Governo sugli emendamenti 3.17 (testo 2), 11.7 (testo 2), 12.21 (testo 2), 12.0.12 [*già* 27.0.30 (testo 2)] e 17.3 (testo 2), su cui la Commissione non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione non ostativa della Commissione sulle proposte 3.17 (testo 2), 11.7 (testo 2), 12.21 (testo 2) e 12.0.12 [*già* 27.0.30 (testo 2)], mentre esprime una valutazione contraria, per i profili finanziari, sull'emendamento 17.3 (testo 2).

Il RELATORE, dopo aver prospettato il recepimento dell'avviso del Governo sulle proposte appena richiamate, propone quindi l'espressione di un parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sui restanti emendamenti accantonati riferiti agli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 31, che non risultino ritirati presso la Commissione di merito.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione per acquisire elementi informativi utili all'organizzazione del prosieguo dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 10,55.

Il PRESIDENTE propone di procedere all'esame degli emendamenti riferiti alle disposizioni del provvedimento ancora da valutare, fatta eccezione per l'articolo 2, su cui si attende la presentazione di una riformulazione concordata tra Gruppi parlamentari di maggioranza e Governo.

Il relatore DELL'OLIO (M5S) richiama quindi i rilievi formulati sugli emendamenti accantonati riferiti agli articoli 13, 18, 29 e 32.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli 13, 18, 29 e 32.

La senatrice GUIDOLIN (M5S), soffermandosi sulla portata normativa e sulle finalità perseguite dall'emendamento 13.27 (testo 2), ritiene che la misura non comporti oneri per la finanza pubblica.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta, al riguardo, che l'avviso è contrario in assenza di una relazione tecnica che evidenzi la portata innovativa della proposta e che chiarisca gli eventuali riflessi finanziari sul Servizio Sanitario Nazionale.

Il RELATORE prospetta quindi l'espressione di un parere contrario su tutte le proposte accantonate agli articoli appena richiamati, se non ritirate.

Il PRESIDENTE comunica che è stata appena trasmessa dalla Commissione di merito la riformulazione 2.0.1000/1 (testo 2).

Dispone quindi la sospensione della seduta per consentire la valutazione dei profili finanziari della proposta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 13,40.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) richiama sinteticamente le questioni poste sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

In particolare, ricorda che sull'emendamento del Governo 2.0.1000, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, non vi sono osservazioni da formulare. Chiede quindi l'avviso del Governo sul subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione non ostativa della Commissione sulla proposta 2.0.1000. Inoltre, non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sul subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2).

Su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 2 e segnalati dalla Commissione e dal Governo, esprime un avviso contrario in assenza di relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, convenendo per il resto con l'assenza di osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore DELL'OLIO (*M5S*), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 31 e 32 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.0.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/3, 2.0.1000/4, 2.0.1000/5, 2.0.1000/6, 2.0.1000/7, 2.0.1000/7 (testo 2), 2.0.1000/8, 2.0.1000/9, 2.0.1000/10, 2.0.1000/11, 2.0.1000/12, 2.0.1000/13, 2.0.1000/14, 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/26, 2.0.1000/27, 2.0.1000/43, 2.0.1000/44, 2.0.1000/49, 2.0.1000/50, 2.0.1000/52, 2.0.1000/53, 2.0.1000/54, 2.0.1000/55, 2.0.1000/56, 2.0.1000/66, 2.0.1000/67, 2.0.1000/70, 2.0.1000/72, 2.0.1000/76, 2.0.1000/78, 2.0.1000/79, 2.0.1000/87, 2.0.1000/92, 2.0.1000/93, 2.0.1000/96, 2.0.1000/106, 2.0.1000/169, 2.0.1000/170, 2.0.1000/173, 2.0.1000/174, 2.0.1000/175, 2.0.1000/176, 2.0.1000/179, 2.0.1000/188, 2.0.1000/190, 2.0.1000/192, 2.0.1000/197, 2.0.1000/198, 2.0.1000/200, 2.0.1000/201, 2.0.1000/202, 2.0.1000/203, 2.0.1000/203 (testo 2), 2.0.1000/204, 2.0.1000/205, 2.0.1000/206, 2.0.1000/207, 2.0.1000/208, 2.0.1000/209, 2.0.1000/210, 2.0.1000/211, 2.0.1000/212, 2.0.1000/213, 2.0.1000/214, 2.0.1000/215, 2.0.1000/216, 2.0.1000/218, 2.0.1000/219, 2.0.1000/220, 2.0.1000/224, 2.0.1000/225, 2.0.1000/226, 2.0.1000/228, 2.0.1000/229, 2.0.1000/230, 2.0.1000/231, 2.0.1000/232, 2.0.1000/233, 2.0.1000/234, 2.0.1000/235, 2.0.1000/237, 2.0.1000/238, 2.0.1000/236, 2.0.1000/240, 2.0.1000/241, 2.0.1000/242, 2.0.1000/243, 2.0.1000/245, 2.0.1000/246, 2.0.1000/247, 2.0.1000/248, 2.0.1000/249, 2.0.1000/250, 2.0.1000/251, 2.0.1000/252, 2.0.1000/253, 2.0.1000/254, 2.0.1000/255, 2.0.1000/256, 2.0.1000/258,

2.0.1000/260, 2.0.1000/261, 2.0.1000/262, 3.5, 3.13, 3.0.5, 4.3, 5.3 5.4, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 (testo 2), 5.27, 5.28, 5.30, 5.30 (testo 2), 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.40, 5.44, 5.45, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.22, 6.23, 6.29, 6.30, 6.35, 6.36, 6.43, 6.44, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.83, 6.86, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 10.0.1, 10.0.4, 10.0.5, 11.0.6, 11.0.13, 11.0.14, 12.14, 12.0.7, 12.0.9, 12.0.10, 13.12, 13.27 (testo 2), 13.28, 13.29, 13.40, 13.42, 13.43, 13.45, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5 (testo 2), 13.0.6, 13.0.7, 15.6 (testo 2), 16.0.1, 16.0.2 (testo 2), 16.0.3, 16.0.4, 16.0.6 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21 (testo 2), 18.27, 18.0.1, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.19, 18.0.20, 18.0.21, 18.0.22, 18.0.25, 18.0.26, 18.0.27, 18.0.28, 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30, 29.31, 31.0.1, 31.0.2, 32.2 (testo 2), 32.3 (testo 3), 32.8, 32.9, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3 e 32.0.4.

Esprime parere non ostativo sugli emendamenti 2.0.1000, 3.17 (testo 2), 11.7 (testo 2), 12.21 (testo 2) e 12.0.12 [già 27.0.30 (testo 2)].

Il parere è altresì non ostativo sui restanti subemendamenti all'emendamento 2.0.1000, incluso il 2.0.1000/1 (testo 2).».

Con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 13,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 26 maggio 2022

Plenaria

320^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(892) Felicia GAUDIANO e altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 maggio scorso.

Il PRESIDENTE dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo e sui relativi emendamenti presentati.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*), in ossequio al parere della Commissione bilancio, riformula l'emendamento 1.2 (testo 2) nell'emendamento 1.2 (testo 3), pubblicato in allegato. Ne illustra quindi i contenuti, chiarendo che il nuovo testo rappresenta il frutto delle interlocuzioni con la prima firmataria e il Governo volte a superare le criticità emerse con la precedente stesura, che poneva questioni interpretative e di copertura. La nuova procedura individuata, per la quale è stato stabilito un termine di 60 giorni, prevede dunque una parziale revisione del principio di solidarietà, a favore della parte vincitrice in giudizio, e presenta ca-

ratteristiche di ragionevolezza e fattibilità. La decorrenza dei 60 giorni garantisce sia le parti che l'Agenzia delle Entrate; fa presente, infine, che la nuova normativa si applicherà per gli atti depositati a partire dal 1° gennaio 2023.

Il PRESIDENTE rileva l'importanza dell'argomento in esame, in quanto l'inadeguatezza della disciplina vigente rischia di allontanare i cittadini dalla giurisdizione.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'unico articolo del disegno di legge.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) invita al ritiro dell'emendamento 1.1, al quale aggiunge la firma il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si associa al relatore nell'invito al ritiro dell'emendamento 1.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 (testo 3), condividendo le osservazioni del relatore, con particolare riferimento alla previsione del comma 2, volta a disciplinare la nuova disposizione per gli atti depositati a partire dal 1° gennaio 2023.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 1.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 (testo 3), interamente sostitutivo dell'articolo 1, posto ai voti, è accolto.

Non essendovi ulteriori articoli, si passa alla votazione del mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi al relatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) il mandato a riferire oralmente in senso favorevole sul testo, discusso in sede redigente, del disegno di legge n. 892, autorizzando al contempo a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione.

Il PRESIDENTE rileva l'unanimità dei consensi.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 892**Art. 1.****1.2 (testo 3)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 57, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione senza che l'imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli atti dell'autorità giudiziaria depositati a partire dal 1° gennaio 2023.».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 26 maggio 2022

Plenaria

239^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati un testo corretto dell'emendamento 18.0.23 (testo 4), e il subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2), entrambi pubblicati in allegato. Ricorda quindi che restano ancora da esaminare gli emendamenti riferiti agli articoli 2, 13, 18, 29 e 32, gli emendamenti da 6.1 a 6.7 e 12.14, in precedenza accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio, nonché gli ordini del giorno. Propone dunque di confermare l'accantonamento delle proposte emendative relative all'articolo 2 e degli ordini del giorno e di procedere con l'esame dei restanti articoli.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Collina, manifesta un orientamento favorevole sull'emendamento 13.6

(testo 3), invitando a ritirare i restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 13.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico al 13.6 (testo 3).

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 13.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico al 13.6 (testo 3). Ritira altresì gli emendamenti 13.28, 13.0.1 per la parte ritenuta proponibile, e 13.0.2.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) fa proprio e riformula l'emendamento 13.16 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico al 13.6 (testo 3). Sottoscrive e ritira gli emendamenti 13.2, 13.3, 13.0.3 e 13.0.8.

Il senatore RAMPI (*PD*) fa proprio e riformula l'emendamento 13.27 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, di tenore identico al 13.6 (testo 3). Sottoscrive altresì la proposta 13.37 e la ritira.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira gli emendamenti 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.45 e 13.46.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) fa propri e ritira gli emendamenti 13.29 e 13.0.4.

Il senatore VACCARO (*M5S*) fa proprio e ritira l'emendamento 13.36.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 13.6 (testo 3) prende la parola la senatrice PIRRO (*M5S*), la quale manifesta soddisfazione per i miglioramenti apportati al testo, che consentono di introdurre procedure univoche di accreditamento delle strutture private, venendo incontro alle esigenze dei cittadini. Ritiene infatti essenziale potenziare l'offerta di servizi, laddove carente, assicurarne l'omogeneità e ridurre le liste di attesa.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 13.6 (testo 3), 13.1 (testo 2), 13.5 (testo 2), 13.16 (testo 2) e 13.27 (testo 3), sono approvati dalla Commissione.

Su richiesta della senatrice LA MURA (*CAL-Alt-PC-IdV*), il PRESIDENTE precisa che dall'approvazione dell'emendamento 13.6 (testo 3) e delle proposte ad esso identiche deriva l'assorbimento degli emendamenti 13.4, 13.7, 13.8, 13.10, 13.12, 13.22 e la preclusione degli emendamenti 13.9, 13.11, 13.13, 13.14, 13.15, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26. Ricorda altresì che l'emendamento 13.31 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/2469/10/10.

Posto ai voti, l'emendamento 13.30 è respinto dalla Commissione. Successivamente la Commissione respinge altresì l'emendamento 13.0.9.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 18, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Collina, manifesta un avviso favorevole sugli emendamenti 18.9 (testo 2) e 18.0.23 (testo 4 corretto). Invita poi a ritirare le restanti proposte emendative su cui il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN si esprime in senso conforme ai relatori.

Accedendo all'invito dei relatori, la senatrice PIRRO (*M5S*) ritira gli emendamenti 18.2, 18.7, 18.13, 18.19, 18.21 (testo 2) e 18.24.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) ritira gli emendamenti 18.3 e 18.16.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 18.4, 18.14 e 18.0.8.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) fa propri e ritira gli emendamenti 18.5, 18.10, 18.17.

Il senatore RAMPI (*PD*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 18.6, 18.11, 18.15, 18.18, 18.23, 18.27, 18.0.5.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 18.0.4.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) fa propri e ritira gli emendamenti 18.26 e 18.0.12.

Il senatore VACCARO (*M5S*) sottoscrive e ritira l'emendamento 18.0.11.

Il senatore LANZI (*M5S*) fa proprio e ritira l'emendamento 18.0.13.

Le senatrici GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) e LA MURA (*CAL-Alt-PC-IdV*) insistono per la votazione dei rispettivi emendamenti.

Considerato che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, il PRESIDENTE propone di accantonare le proposte 18.1, 18.8, 18.12, 18.20 e 18.0.28.

Conviene la Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 18.9 (testo 2) è approvato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 18.0.3 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/2469/11/10.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 18.22 e approva l'emendamento 18.0.23 (testo 4 corretto).

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 29.

Il relatore COLLINA (*PD*), anche a nome del correlatore Ripamonti, manifesta un orientamento favorevole sulla proposta 29.6 (testo 2) e contrario sulle restanti proposte emendative.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN si esprime in senso conforme ai relatori.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) fa proprio e riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 29.4, di tenore identico al 29.6 (testo 2).

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 29.19 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico al 29.6 (testo 2).

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) riformula l'emendamento 29.29 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico al 29.6 (testo 2).

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive e ritira l'emendamento 29.32.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 29.6 (testo 2), 29.4 (testo 2), 29.19 (testo 2) e 29.29 (testo 2), sono approvati dalla Commissione, con conseguente preclusione o assorbimento degli emendamenti da 29.1 a 29.31, ove non ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 32, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 32.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), a nome del correlatore Collina, si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione delle proposte 32.0.5 e 32.0.6, identiche tra loro, su cui il parere è favorevole.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN, a seguito del dibattito che si è avuto in Commissione in merito all'articolo 32, vista la possibilità di un esame più approfondito in altra sede, manifesta un orientamento favorevole sull'emendamento 32.1 e contrario sulle restanti proposte. Si dichiara comunque favorevole sugli emendamenti 32.0.5 e 32.0.6.

Il relatore COLLINA (*PD*), d'intesa con il correlatore Ripamonti, modifica l'orientamento espresso e si uniforma a quello del rappresentante del Governo.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) concorda sostanzialmente con le opinioni del Vice Ministro, precisando tuttavia che permangono questioni di metodo. Fa notare infatti che, anche in merito al tema delle concessioni balneari, era stata prefigurata un'ipotesi di soppressione del tema, ma si è lavorato, rispetto all'articolo 32, in maniera difforme. Invoca dunque il rispetto degli accordi assunti e coglie l'occasione per sottolineare come il coinvolgimento di un ramo del Parlamento nell'esame di provvedimenti di competenza dell'altra Camera rappresenti un precedente per i successivi lavori. Dichiarata pertanto il voto favorevole sulla proposta 32.1.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) ritiene assai grave il parere favorevole espresso sulla proposta 32.1, ipotizzando che la soppressione di tale articolo sia stata di fatto una merce di scambio con altri temi. Dichiarata dunque il voto contrario della propria parte politica.

Posto ai voti, l'emendamento 32.1 è approvato dalla Commissione, con conseguente preclusione degli emendamenti da 32.2 a 32.9.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 32.0.5 e 32.0.6 sono approvati dalla Commissione, con conseguente assorbimento del 32.0.7.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 32.0.8 e 32.0.9.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione bilancio è attualmente sospesa e riprenderà alle ore 13,30.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una nuova seduta oggi, giovedì 26 maggio, alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469**Art. 2.****2.0.1000/1 (testo 2)**

TURCO, MISIANI, CONZATTI, ERRANI, DURNWALDER, TIRABOSCHI, PIANASSO, CROATTI, CIOFFI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 2-bis»:*

1) *alla rubrica, dopo le parole: «per finalità turistico ricreative» aggiungere le seguenti: «e sportive»;*

2) *al comma 1, alinea, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere le seguenti: «ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo»;*

3) *al comma 1, lettera a):*

3.1) *dopo le parole: «turistico-ricreative», aggiungere le seguenti: «e sportive»;*

3.2) *sostituire le parole da: «quelle gestite» fino a: «decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242», con le seguenti: «quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro CONI istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;*

4) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «turistico-ricreative» aggiungere le seguenti: «e sportive»;*

5) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque

legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.»;

6) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis: Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.»;

b) *al capoverso «Art. 2-ter», apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla rubrica, dopo le parole: «per finalità turistico ricreative» aggiungere le seguenti: «e sportive»;*

1.1) *al comma 1, dopo le parole: «demanio marittimo» aggiungere le seguenti: «lacuale e fluviale»;*

1.2) *al comma 1, dopo le parole: «finalità turistico ricreative» aggiungere le parole: «e sportive»;*

1.3) *sostituire le parole da: «nonché la disciplina» fino a: «punti di ormeggio» con le seguenti: «con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura»;*

2) *al comma 2:*

2.1) *all'alinea, dopo le parole: «principi e criteri direttivi,» aggiungere le seguenti: «anche in deroga al codice della navigazione»;*

2.2) *alla lettera e):*

2.2.1) *al numero 1, sopprimere le seguenti parole: «, e di enti del terzo settore»;*

2.2.2) *al numero 4, sostituire le parole: «l'accessibilità e la fruibilità del demanio», con le seguenti: «l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale»;*

2.2.3) *al numero 5), dopo la parola: «valorizzazione» aggiungere le seguenti: «e adeguata considerazione»;*

2.2.4) *al numero 5.1), sopprimere le parole: «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici»;*

2.2.5) *al numero 5.2) sostituire le parole: «la concessione» con le seguenti: «una concessione» e dopo le parole: «o di tipo professionale» aggiungere le seguenti: «del settore»;*

2.3) *alla lettera h) dopo le parole: «delle coste» aggiungere le seguenti: «e sponde»;*

2.4) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;»;

2.5) alla lettera l), dopo le parole: «finalità turistico-ricreative» aggiungere le seguenti: «e sportive»;

2.6) dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) adeguata considerazione in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo»;

3) al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 13.

13.1 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – (*Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati*) – 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinqüies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prio-

ritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter*) le prestazioni di Long Term Care – LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater*) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole: "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole: "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute."

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

13.5 (testo 2)

CANTÙ, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, PIETRO PISANI, FREGOLENT, ZAFFINI, NANNICINI, PUGLIA, RIZZOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – (*Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati*) – 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della

salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter*) le prestazioni di Long Term Care – LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole: "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole: "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute."

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

13.16 (testo 2)

SBROLLINI, CONZATTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – *(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione*

degli erogatori privati convenzionati) – 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter*) le prestazioni di Long Term Care – LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater*) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole: "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole: "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute."

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministra-

zioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

13.27 (testo 3)

BOLDRINI, IORI, RAMPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – (*Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati*) – 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valuta-

zione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter*) le prestazioni di Long Term Care – LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater*) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole: "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole: "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanita-

rio, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.".

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 18.

18.0.23 [testo 4 (testo corretto)]

CASTELLONE, PIRRO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, e di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università, la riconducibilità dei master stessi

alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera c). A tal fine, le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome che hanno riconosciuto i corsi l'elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di *master*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, ed in particolare con i contenuti e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi stessi, ove le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università, la riconducibilità di tali master alla predetta formazione manageriale. A tal fine le università nella certificazione del diploma di *master* indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome che hanno riconosciuto i corsi, ovvero anche all'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di *master*.».

Art. 29.

29.4 (testo 2)

CASTALDI, ANASTASI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – (*Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica*) – 1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite pre-

stazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere";

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

29.19 (testo 2)

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – (*Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica*) – 1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere".

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

29.29 (testo 2)

CONZATTI, SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – (*Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica*) – 1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere".

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

Plenaria**240^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***GIROTTO**

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà e il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di questa mattina sono stati esaminati gli emendamenti agli articoli 13, 18, 29 e 32. Fa presente poi che la Commissione bilancio ha reso il parere e dunque è possibile procedere all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e delle ulteriori proposte accantonate agli articoli 6, 12 e 18.

Alla luce del parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara dunque inammissibili gli emendamenti: 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.0.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/3, 2.0.1000/4, 2.0.1000/5, 2.0.1000/6, 2.0.1000/7, 2.0.1000/7 (testo 2), 2.0.1000/8, 2.0.1000/9, 2.0.1000/10, 2.0.1000/11, 2.0.1000/12, 2.0.1000/13, 2.0.1000/14, 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/26, 2.0.1000/27, 2.0.1000/43, 2.0.1000/44, 2.0.1000/49, 2.0.1000/50, 2.0.1000/52, 2.0.1000/53, 2.0.1000/54, 2.0.1000/55, 2.0.1000/56, 2.0.1000/66, 2.0.1000/67, 2.0.1000/70, 2.0.1000/72, 2.0.1000/76, 2.0.1000/78, 2.0.1000/79, 2.0.1000/87, 2.0.1000/92, 2.0.1000/93, 2.0.1000/96, 2.0.1000/106, 2.0.1000/169, 2.0.1000/170, 2.0.1000/173, 2.0.1000/174, 2.0.1000/175, 2.0.1000/176, 2.0.1000/179, 2.0.1000/188, 2.0.1000/190, 2.0.1000/192, 2.0.1000/197, 2.0.1000/198, 2.0.1000/200, 2.0.1000/201, 2.0.1000/202, 2.0.1000/203, 2.0.1000/203 (testo 2), 2.0.1000/204, 2.0.1000/205, 2.0.1000/206, 2.0.1000/207, 2.0.1000/208, 2.0.1000/209, 2.0.1000/210, 2.0.1000/211, 2.0.1000/212, 2.0.1000/213, 2.0.1000/214, 2.0.1000/215, 2.0.1000/216,

2.0.1000/218, 2.0.1000/219, 2.0.1000/220, 2.0.1000/224, 2.0.1000/225, 2.0.1000/226, 2.0.1000/228, 2.0.1000/229, 2.0.1000/230, 2.0.1000/231, 2.0.1000/232, 2.0.1000/233, 2.0.1000/234, 2.0.1000/235, 2.0.1000/237, 2.0.1000/238, 2.0.1000/236, 2.0.1000/240, 2.0.1000/241, 2.0.1000/242, 2.0.1000/243, 2.0.1000/245, 2.0.1000/246, 2.0.1000/247, 2.0.1000/248, 2.0.1000/249, 2.0.1000/250, 2.0.1000/251, 2.0.1000/252, 2.0.1000/253, 2.0.1000/254, 2.0.1000/255, 2.0.1000/256, 2.0.1000/258, 2.0.1000/260, 2.0.1000/261, 2.0.1000/262.

La contrarietà della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stata espressa anche su ulteriori emendamenti, che risultano tuttavia già ritirati, decaduti o improponibili. Dichiaro altresì inammissibili, sempre in relazione al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 12.14, 18.1, 18.8, 18.12, 18.20 e 18.0.28, in precedenza accantonati.

Propone pertanto di procedere all'esame degli ordini del giorno e successivamente degli emendamenti all'articolo 2.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il ministro D'INCÀ dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2469/1/10 a condizione che sia riformulato modificando le penultime due premesse e l'impegno al Governo. Accoglie poi gli ordini del giorno G/2469/2/10 e G/2469/3/10, mentre non accoglie l'ordine del giorno G/2469/4/10. Quanto agli ordini del giorno G/2469/5/10 e G/2469/6/10, suggerisce una riformulazione dei rispettivi impegni al Governo. Accoglie poi gli ordini del giorno G/2469/7/10, G/2469/8/10 e G/2469/9/10. In merito all'ordine del giorno G/2469/10/10 (già 13.31), propone di inserire l'inciso «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica». Sull'ordine del giorno G/2469/11/10 (già 18.0.3), avanza l'ipotesi di una riformulazione dell'impegno che elimini i numeri da 1 a 3. Accoglie infine l'ordine del giorno G/2469/12/10 (già 2.0.8 testo 2).

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) accoglie la proposta del Ministro e riformula l'ordine del giorno G/2469/1/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal ministro D'INCÀ.

Il presidente GIROTTO (*M5S*) fa proprio e riformula l'ordine del giorno G/2469/5/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, accolto dal ministro D'INCÀ.

Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) non concorda la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/2469/6/10, chiedendone la votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2469/6/10 è respinto.

La senatrice PIRRO (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/2469/10/10 (*già* 13.31) in un testo 2, pubblicato in allegato, accolto dal ministro D'INCÀ.

La senatrice PIRRO (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/2469/11/10 (*già* 18.0.3) in un testo 2 pubblicato in allegato, accolto dal ministro D'INCÀ.

Concluso l'esame degli ordini del giorno, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

I RELATORI esprimono un orientamento favorevole sul subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2), nonché sull'emendamento 2.0.1000, invitando a ritirare tutti i restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Si associa il vice ministro PICHETTO FRATIN.

Il senatore MARTELLI (*Misto-Ipl-PVU*) sottoscrive tutti i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 che recano la firma della senatrice La Mura, chiedendo che siano messi in votazione.

Il senatore RAMPI (*PD*) fa propri e ritira l'emendamento 2.1 e i subemendamenti 2.0.1000/29, 2.0.1000/34, 2.0.1000/62, 2.0.1000/71, 2.0.1000/74, 2.0.1000/75, 2.0.1000/85, 2.0.1000/89, 2.0.1000/101, 2.0.1000/110, 2.0.1000/121, 2.0.1000/134, 2.0.1000/157, 2.0.1000/177, 2.0.1000/182, 2.0.1000/199, 2.0.1000/236 e 2.0.1000/257.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.0.6 e i subemendamenti 2.0.1000/15, 2.0.1000/35, 2.0.1000/41, 2.0.1000/42, 2.0.1000/45, 2.0.1000/48, 2.0.1000/58, 2.0.1000/59, 2.0.1000/64, 2.0.1000/68, 2.0.1000/86, 2.0.1000/99, 2.0.1000/104, 2.0.1000/114, 2.0.1000/117, 2.0.1000/123, 2.0.1000/145, 2.0.1000/154, 2.0.1000/159, 2.0.1000/180 e 2.0.1000/187.

Il presidente GIROTTO (*M5S*) fa proprio e ritira l'emendamento 2.0.7.

Il senatore VACCARO (*M5S*) aggiunge la propria firma al subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2). Ritira poi i subemendamenti 2.0.1000/32 (dopo averlo sottoscritto), 2.0.1000/61, 2.0.1000/83, 2.0.1000/95, 2.0.1000/102 (dopo averlo sottoscritto) e 2.0.1000/108 (dopo averlo sottoscritto).

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritira i subemendamenti 2.0.1000/37 (dopo averlo sottoscritto), 2.0.1000/81 (dopo averlo sottoscritto), 2.0.1000/97 (dopo averlo sottoscritto), 2.0.1000/120 (dopo averlo sottoscritto), 2.0.1000/128 (dopo averlo sottoscritto), 2.0.1000/133 (dopo averlo sottoscritto), 2.0.1000/143 (dopo averlo sottoscritto), 2.0.1000/146, 2.0.1000/147 (dopo averlo sottoscritto), 2.0.1000/148 (dopo averlo sottoscritto), 2.0.1000/151 (dopo averlo sottoscritto), 2.0.1000/166 (dopo averlo sottoscritto), 2.0.1000/168 (dopo averlo sottoscritto), 2.0.1000/171 (dopo averlo sottoscritto), 2.0.1000/172 (dopo averlo sottoscritto), 2.0.1000/184 (dopo averlo sottoscritto) e 2.0.1000/217.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma e ritira i subemendamenti 2.0.1000/127, 2.0.1000/136, 2.0.1000/156 e 2.0.1000/222.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) ritira i subemendamenti 2.0.1000/36, 2.0.1000/109, 2.0.1000/130 e 2.0.1000/181.

Per assenza del proponente, risulta decaduto il subemendamento 2.0.1000/30.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ritira i subemendamenti 2.0.1000/28, 2.0.1000/31, 2.0.1000/33 e 2.0.1000/38.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) fa propri i subemendamenti 2.0.1000/33 e 2.0.1000/38 e insiste per la votazione.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 2.0.1000/33 e 2.0.1000/38 sono respinti.

La Commissione respinge altresì, con separate votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/39, 2.0.1000/60 e 2.0.1000/63.

Per assenza del proponente, risultano decaduti i subemendamenti 2.0.1000/51 e 2.0.1000/65.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ritira poi i subemendamenti 2.0.1000/40, 2.0.1000/46, 2.0.1000/47, 2.0.1000/57, 2.0.1000/69, 2.0.1000/77, 2.0.1000/80, 2.0.1000/82, 2.0.1000/91, 2.0.1000/94, 2.0.1000/98, 2.0.1000/100, 2.0.1000/103, 2.0.1000/105, 2.0.1000/111, 2.0.1000/112, 2.0.1000/113, 2.0.1000/115, 2.0.1000/116, 2.0.1000/118, 2.0.1000/119, 2.0.1000/122, 2.0.1000/124, 2.0.1000/125, 2.0.1000/126, 2.0.1000/129, 2.0.1000/131, 2.0.1000/132, 2.0.1000/137, 2.0.1000/138, 2.0.1000/139, 2.0.1000/141, 2.0.1000/144, 2.0.1000/149, 2.0.1000/152, 2.0.1000/153, 2.0.1000/155, 2.0.1000/160, 2.0.1000/161, 2.0.1000/162,

2.0.1000/163, 2.0.1000/164, 2.0.1000/165, 2.0.1000/167, 2.0.1000/178, 2.0.1000/186, 2.0.1000/189, 2.0.1000/191, 2.0.1000/221 e 2.0.1000/223.

Il senatore BOCCARDI (*FIBP-UDC*) ritira il subemendamento 2.0.1000/185.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) fa propri i subemendamenti 2.0.1000/77, 2.0.1000/82, 2.0.1000/91, 2.0.1000/94, 2.0.1000/105 e 2.0.1000/149 e insiste per la loro votazione.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 2.0.1000/73, 2.0.1000/53 (testo 2), 2.0.1000/77, 2.0.1000/82, 2.0.1000/84, 2.0.1000/88, 2.0.1000/90, 2.0.1000/91, 2.0.1000/94, 2.0.1000/105, 2.0.1000/107, 2.0.1000/135, 2.0.1000/140, 2.0.1000/142, 2.0.1000/149, 2.0.1000/150, 2.0.1000/158, 2.0.1000/183, 2.0.1000/193, 2.0.1000/194, 2.0.1000/195, 2.0.1000/196, 2.0.1000/227, 2.0.1000/239, 2.0.1000/244 e 2.0.1000/259.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2), prende la parola il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) per evidenziare che, dopo settimane di intenso lavoro su posizioni politicamente lontane, la soluzione di compromesso rappresenta l'inizio di un percorso. Ricorda in proposito che fino ad ora vi sono stati confronti serrati, fatti di arricchimento ma anche di tensione, a testimonianza che quando viene lasciata al Parlamento la possibilità di un approfondimento è un segnale positivo.

Sottolinea poi che è indispensabile valorizzare l'offerta turistica nazionale, nell'interesse complessivo del Paese, in quanto in gioco c'è un elemento fondante della capacità attrattiva dell'Italia. Il proprio Gruppo si è quindi impegnato affinché fossero garantiti due aspetti: la possibilità di un tempo congruo per i territori, per far sì che le imprese potessero organizzare le relative attività; la deroga al codice della navigazione. Ciò, nella prospettiva di riconoscere il valore degli investimenti compiuti dalle imprese. Dopo un dibattito che risale al 2006, ritiene che oggi si sia prodotto un risultato notevole, in favore del turismo, fermo restando che occorrerà poi approfondire il contenuto dei decreti legislativi che saranno trasmessi alle Camere per il parere. Rileva comunque criticamente che in varie occasioni si è corso il rischio di vanificare l'intero lavoro. Ringrazia infine la senatrice Tiraboschi, Capogruppo in Commissione, per aver condiviso un percorso all'interno del suo Gruppo nonostante avesse convinzioni personali differenti, e ribadisce il voto favorevole della propria parte politica.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) ringrazia il Vice Ministro per aver manifestato ascolto nei confronti di tutte le forze politiche. Ciononostante, lamenta che gli emendamenti del proprio Gruppo siano stati trascurati e si dichiara basita per il clima di soddisfazione, a suo giu-

dizio non giustificato. Reputa infatti ridicolo l'accordo di maggioranza in quanto, sul tema degli indennizzi, si è di fatto concessa una «delega in bianco» al Governo, ormai ostaggio della Commissione europea.

Manifesta, peraltro, stupore per l'atteggiamento del Centro-destra con cui a suo tempo ha condiviso battaglie comuni deplorando che, con le proposte in esame, si stia di fatto togliendo una possibilità ai privati in favore di soggetti, parimenti privati, ma più forti. Non ravvisa dunque alcuna coerenza nel processo intrapreso, invocando il principio per cui lo Stato deve rispettare gli accordi assunti con i cittadini altrimenti rischia di ostacolare proprio coloro i quali possono creare ricchezza nel Paese. Dichiarò infine il convinto voto contrario della propria parte politica.

Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) afferma di essersi occupato della cosiddetta «direttiva Bolkestein» già dal 2010 e confuta la tesi per cui i Trattati europei impongono di mettere a gara una serie di concessioni. Nel richiamare l'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ribadisce che gli Stati potrebbero invocare la clausola di specificità sui servizi di interesse economico generale. Ritiene peraltro che, per evitare sperequazioni, sarebbe stato possibile rideterminare i canoni calibrando le concessioni in base alla specificità dei luoghi, oppure ponendo limiti alle concentrazioni.

Non ravvisando alcuna di queste ipotesi nelle proposte della maggioranza, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Con separate votazioni, la Commissione approva il subemendamento 2.0.1000/1 (testo 2) e l'emendamento 2.0.1000 come subemendato.

Concluse le votazioni di tutti gli emendamenti, i RELATORI presentano la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato, che apporta correzioni al testo come modificato dagli emendamenti finora approvati, su cui il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un avviso favorevole.

L'emendamento Coord.1 è posto ai voti ed è approvato.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione del conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, con le modifiche apportate nel corso dell'esame, con contestuale richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare le ulteriori modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

G/2469/1/10 (testo 2)

CONZATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

permesso che:

il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 2 disciplina organicamente la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, cosiddetta *Golden Power*, e definisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria, l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio di tali poteri;

tale strumento normativo consente al Governo di bloccare o adottare specifiche condizioni a determinate operazioni finanziarie, come all'acquisito di partecipazioni o di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie, con lo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e tutelare l'interesse nazionale, al fine di evitare che questi finiscano in mano straniera e che le aziende bersaglio cadano vittima di operazioni finanziarie ostili;

la norma originaria è stata rafforzata e modificata più volte, oggi consente l'esercizio dei poteri speciali, estesi fino al 31 dicembre 2022, rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica. Queste riguardano difesa e sicurezza nazionale, alcuni ambiti di attività nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, telecomunicazioni a banda larga con tecnologia 5G, e in ulteriori settori connessi ai fattori critici elencati dalla disciplina europea;

dalla relazione annuale del Copasir emerge che nel 2021 sono state 465 le segnalazioni di operazioni potenzialmente oggetto di *Golden Power*;

considerato che:

in un periodo di instabilità politica ed economica mondiale, accompagnato da un periodo caratterizzato da due grandi transizioni, quella energetica e quella digitale, i settori di rilevanza strategica nazionale stanno diventando diversi e numerosi;

le priorità della transizione energetica verso l'utilizzo di fonti rinnovabili e della maggiore indipendenza energetica nazionale, la guerra in

Ucraina, che ha accelerato la crisi energetica già in atto, la volatilità dei prezzi dell'energia ed un rialzo, ormai duraturo, dei prezzi delle materie prime, richiedano prudenza nell'espone beni e settori di interesse strategico nazionale a rischi esterni;

tra questi, sta emergendo il settore dell'idroelettrico, considerato fonte storica di grande valore dal quale proviene quasi il 20 per cento della produzione elettrica nazionale e che rappresenta una risorsa indispensabile per la transizione energetica in quanto fonte primaria in Italia di energia rinnovabile e senza emissioni di CO₂;

le centrali idroelettriche sono *asset* strategici per il Paese in quanto hanno un ruolo fondamentale nel Piano di riaccensione in caso di *black out*, i posti di teleconduzione idroelettrici rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (*cybersecurity*), contribuiscono in maniera significativa al contenimento degli eventi metereologici estremi;

quella dell'idroelettrico si presenta come una filiera complessa con impianti ed infrastrutture civili che richiedono elevate competenze tecnico-gestionali, anche del territorio su cui operano, per garantire la minimizzazione dei rischi ambientali, è pertanto necessario che questa filiera rimanga in mano a operatori nazionali, che conoscono e operano da anni sul territorio;

considerato, inoltre, che:

l'Italia ha introdotto, già nel 1999, un sistema concorrenziale per l'assegnazione delle concessioni per impianti idroelettrici ma nel 2011 la Commissione europea ha avviato nei suoi confronti una procedura d'infrazione;

tra le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alla voce «semplificazione e concorrenza», si prevede di adottare misure finalizzate alla rimozione delle barriere all'entrata nei mercati e tra queste, in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica, si stabilisce la necessità di modificare la disciplina attraverso la legge annuale per il mercato e la concorrenza (2021) al fine di favorire, secondo criteri omogenei, l'assegnazione trasparente e competitiva delle concessioni medesime, anche eliminando o riducendo le previsioni di proroga o di rinnovo automatico nella prospettiva di stimolare nuovi investimenti;

gli impianti idroelettrici potrebbero essere bersaglio di operazioni finanziarie ostili, favorendo così la perdita di importanti asset nazionali di produzione di energia e esponendo ad alto rischio un settore definito di interesse strategico nazionale,

impegna il Governo a:

chiarire che la normativa sul *Golden Power* sia applicabile al settore delle concessioni idroelettriche comprese le operazioni intra Unione europea ovvero, se necessario, estenderne l'ambito di applicazione a tale settore mediante idonea modifica normativa.

G/2469/5/10 (testo 2)

MONTEVECCHI, VANIN, CROATTI, GAUDIANO, TRENTACOSTE, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2469, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021,

premesso che:

il provvedimento è volto a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché contribuire al rafforzamento della giustizia sociale e migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici;

il capo VII del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori;

considerato che:

il processo di liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ha prodotto rilevanti miglioramenti nell'attività e la nascita di nuove *collecting* ha stimolato un incremento dei servizi e delle iniziative a supporto degli artisti;

tuttavia, a seguito delle recenti novelle intervenute con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cosiddetto «sostegni-*bis*»), alcuni operatori del settore hanno lamentato un rafforzamento ingiustificato e posizione della SIAE: in particolare, in seguito alla modifica all'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono stati introdotti nuovi poteri di vigilanza e controllo in capo alla SIAE sulle attività di amministrazione e intermediazione delle *collecting* concorrenti;

valutato che:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), con segnalazione del 13 dicembre 2021, ha evidenziato che si ravvisano delle preoccupazioni sul permanere di modelli normativi che riservano *ex lege* lo svolgimento di determinate operazioni in capo alla SIAE e che le modifiche apportate dal decreto «sostegni-*bis*» generano dunque ingiustificati poteri di ingerenza sulla libertà di iniziativa economica delle *collecting*;

stante la segnalazione appena richiamata, si è così determinata una situazione in cui SIAE, operatore del mercato (*player*), si trova a esercitare il doppio ruolo di controllore e controllato nei mercati della gestione dei diritti di copia privata audio e video;

a ciò si aggiunga che il paradosso generato dal doppio ruolo conferito a SIAE appare ancor più evidente ove si consideri che le *collecting* che operano in Italia, per poter esercitare la propria attività, devono essere iscritte all'apposito elenco tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in quanto Autorità di garanzia nel settore dell'audiovisivo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative utili, anche di carattere normativo, volte a sanare le distorsioni concorrenziali esistenti nell'ambito del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, come segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

G/2469/10/10 (testo 2)

PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469);

premesso che:

l'articolo 13 reca «Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private». In particolare, si prevede che nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie;

l'accreditamento istituzionale è il procedimento con il quale viene riconosciuto, alle strutture già in possesso di un'autorizzazione, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell'ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale;

considerato che

nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra gli interventi, si sottolinea che «In ambito sanitario, con riguardo all'erogazione dei servizi a livello regionale, occorre introdurre modalità e criteri più trasparenti nel sistema di accreditamento, anche al fine di favorire una verifica e una revisione periodica dello stesso, sulla base dei risultati qualitativi ed effettivamente conseguiti dagli operatori»,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:

a valutare l'opportunità di definire i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, con particolare attenzione a:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione,

o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;

b) un piano di controlli ove siano indicati: i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo; le modalità di conduzione dei controlli; composizione delle commissioni ispettive; requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni; linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali;

a valutare che l'accreditamento sia concesso anche sulla base dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, nonché di valutare gli esiti di cura.

G/2469/11/10 (testo 2)

PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469),

premesso che

il Capo V del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di concorrenza e tutela della salute,

considerato che:

negli anni precedenti al diffondersi dell'epidemia Covid, parallelamente al definanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), si è assistito ad una crescente convergenza d'interessi per fondi sanitari, assicurazioni e varie forme di welfare aziendale;

le compagnie assicurative possono usufruire di misure di agevolazione per le attività inerenti le polizze sanitarie integrative;

sarebbe opportuno introdurre una disciplina in materia di assistenza sanitaria aziendale da applicare quantomeno ai nuovi contratti di assicurazione e ai rinnovi contrattuali, al fine di tutelare il diritto di scelta del proprio curante e garantire una migliore qualità delle cure,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di valutare uno specifico intervento di carattere normativo in materia di assistenza sanitaria aziendale.

Coord. 1

I RELATORI

– *All'articolo 3, capoverso Art. 18, comma 2, lettera f), sostituire le parole: «porti di rilevanza internazionale e nazionale» con le seguenti: «porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4»;*

– *all'articolo 5, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: «dell'ex concessionario» e «gli ex concessionari» rispettivamente con le seguenti: «del concessionario uscente» e «i concessionari uscenti»;*

– *all'articolo 5, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" e le parole: "data successiva individuata" sono sostituite dalle seguenti: "data successiva eventualmente individuata".

3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670»;

– *all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «di cui alle lettere a)», inserire la seguente: «b)»;*

– *all'articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso c-quater), sostituire le parole: «ferma restando la possibilità» con le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle disposizioni»;*

– *all'articolo 13, comma 2, sopprimere le parole: «dalle strutture pubbliche e private»;*

– *all'articolo 29, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «all'articolo 3, comma 1, lettera b)», con le seguenti: «all'articolo 1»;*

– *all'articolo 29, comma 2, sostituire le parole: «entrano in vigore il 30 ottobre 2022» con le seguenti: «si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2022»;*

– *all'articolo 31, comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, e alla lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, dopo le parole: «indicano le basi giuridiche» inserire le seguenti: «su cui sono fondate le richieste».*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 26 maggio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 237

Presidenza della Vice Presidente
BOLDRINI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO ZOOPROFI-
LATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE, INTERVENUTO IN
VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382 (PREVENZIONE E CON-
TROLLO DELLE MALATTIE ANIMALI CHE SONO TRASMISSIBILI AGLI ANIMALI O
ALL'UOMO)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 26 maggio 2022

Plenaria**313^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica
Ilaria Fontana.*

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

(2392) Vilma MORONESE e altri. – Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 maggio.

La PRESIDENTE ricorda che alle ore 16 si svolgerà l'audizione del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulle sostanze tossiche e i diritti umani, Marcos Orellana; dà la parola al senatore Ferrazzi.

Il senatore FERRAZZI (PD) intervenendo in merito al disegno di legge n. 2392 ricorda la necessità di intervenire urgentemente su un tema tanto delicato quale quello oggetto del disegno di legge in esame; sottolinea come l'odierna audizione del Relatore Orellana rappresenti la chiusura di una ampia ed approfondita istruttoria. Propone l'adozione come testo base del disegno di legge n. 2392, chiede che si possa porre termine per la presentazione degli emendamenti al 24 giugno alle ore 12.

La PRESIDENTE, considerato che nelle prossime due settimane non si svolgerà attività parlamentare per via della pausa elettorale, accogliendo

la proposta del senatore Ferrazzi propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al 24 giugno alle 12.

La Commissione concorda.

La PRESIDENTE comunica che la Capogruppo del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ha chiesto la riassegnazione alla Commissione ambiente del disegno di legge n. 2246 assegnato alla 12^a Commissione e preannuncia pertanto che sospenderà la seduta plenaria per gli adempimenti di rito da svolgere in sede di Ufficio di Presidenza.

La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(2392) Vilma MORONESE e altri. – Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, poc'anzi sospesa.

La PRESIDENTE preannuncia che chiederà alla Presidenza del Senato e alla Presidenza della 12^a commissione, la riassegnazione del disegno di legge n. 2246 di modo da poter successivamente operare il ricongiungimento con il disegno di legge n. 2392.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 107

*Presidenza della Presidente
MORONESE*

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 108

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 17,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR MARCOS ORELLANA, RELATORE SPECIALE DELLE NAZIONI UNITE SULLE SOSTANZE TOSSICHE E I DIRITTI UMANI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2392 (INQUINAMENTO DA PFAS)

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 26 maggio 2022

Plenaria

86ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BINETTI

Intervengono, in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Claudio Radaelli, professore di politiche pubbliche comparate presso la European University Institute di Firenze, e la dottoressa Antonella Agnoli, esperta e consulente di diversi enti locali per la realizzazione di istituzioni bibliotecarie, sul diritto alla conoscenza.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente BINETTI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del professor Claudio Radaelli e della dottoressa Antonella Agnoli, sul diritto alla conoscenza

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 19 maggio scorso.

La presidente BINETTI, nel ringraziare le personalità audite per la loro partecipazione alla seduta odierna, ricorda il lavoro svolto dalla Commissione in materia di diritto alla conoscenza.

Il professor Claudio RADAELLI, professore di politiche pubbliche comparate presso la *European University Institute* di Firenze, riassume il lavoro svolto in seno all'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, di cui è stato protagonista il senatore Roberto Rampi, autorevole componente della Commissione, che ha portato alla approvazione di una risoluzione sul diritto alla conoscenza da parte dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Tale diritto contiene in sostanza tre elementi: il primo si riferisce al concetto di informazione che è fondamento del diritto alla conoscenza ma non lo esaurisce; il secondo elemento fa riferimento all'istruzione ed alla cultura, che sono componenti virtuose e indispensabili del diritto alla conoscenza; il terzo elemento fa riferimento al ciclo di vita delle politiche pubbliche che attraverso la concreta attuazione del diritto alla conoscenza può portare ad una effettiva partecipazione dei cittadini divenendo processo democratico virtuoso che consente, allo stesso tempo, di responsabilizzare il Governo rispetto alle proprie politiche. In questa dinamica è centrale il ruolo delle Assemblee parlamentari rappresentative.

La dottoressa Antonella AGNOLI, esperta e consulente di diversi enti locali per la realizzazione di istituzioni bibliotecarie, nel ringraziare a sua volta per l'opportunità rappresentata dalla audizione odierna, ricorda il suo lavoro, che è principalmente volto a valorizzare le istituzioni bibliotecarie come luoghi accoglienti, di partecipazione attiva ed effettiva, nelle quali il diritto alla conoscenza viene attuato concretamente attraverso il confronto e la partecipazione. Non solo infrastrutture in senso fisico e materiale, dunque, ma infrastrutture culturali e formative, che diano un contributo reale anche attraverso le nuove tecnologie al rafforzamento della democrazia.

Il senatore RAMPI (*PD*) ricorda il contributo importante che l'attuazione del diritto alla conoscenza può dare al rafforzamento della democrazia attraverso l'accrescimento dei saperi e attraverso il potenziamento della scuola e della cultura. Esprime apprezzamento la presenza nelle scorse settimane del Capo dello Stato ad una seduta dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, di cui egli è membro, poiché tale Assemblea ha approvato l'anno scorso una risoluzione sul diritto alla conoscenza.

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'esigenza di una efficace riforma del sistema dell'informazione in Italia, quale passaggio imprescindibile anche per una concreta attuazione del diritto alla conoscenza.

La presidente BINETTI richiama l'attenzione sulla necessità di una conoscenza critica, capace di indagare con attenzione dati, informazioni,

valutazioni. Si interroga inoltre sul valore degli algoritmi indicando nella necessità che essi siano costruiti in modo trasparente uno degli elementi che può dare un contributo all'attuazione del diritto alla conoscenza.

Il professor RADAELLI ricorda i rischi della manipolazione di dati ed informazioni sottolineando che ai fini di una lineare affermazione del diritto alla conoscenza il contrasto a tale fenomeno può venire principalmente dalla pluralità delle fonti. Quanto alla questione degli algoritmi aggiunge che la via da seguire passa attraverso la piena trasparenza rispetto alla costruzione di essi.

La dottoressa AGNOLI auspica che lo Stato o gli enti locali vogliano farsi concretamente carico di realizzare luoghi che, anche dotandosi di servizi ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con informazione e cultura, possano rappresentare un reale punto di incontro e costituire spazi di accrescimento effettivo della conoscenza.

La presidente BINETTI ringrazia le personalità che hanno partecipato all'audizione e i senatori presenti e collegati da remoto e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 26 maggio 2022

Plenaria
182^a Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,08.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione di Parlamentari Europei appartenenti ad una delegazione, guidata dalla Presidente della Commissione per il Controllo dei Bilanci del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di una delegazione di Parlamentari europei guidata dalla Presidente della Commissione per il Controllo dei Bilanci del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier.

Rileva che l'audizione odierna si iscrive nel ciclo delle attività informative ed istruttorie sul profilo internazionale ed eurounitario del contrasto alla criminalità organizzata.

Dà il benvenuto alla Presidente Hohlmeier e a tutti i parlamentari Europei presenti in Aula: l'onorevole Caterina Chinnici, l'onorevole Isabel García Muñoz, l'onorevole Tomáš Zdechovský, l'onorevole Sabrina Pignedoli e l'onorevole Matteo Adinolfi.

La Presidente HOHLMEIER svolge una relazione sull'evoluzione degli strumenti di contrasto della criminalità organizzata nell'ordinamento dell'Unione Europea. Rileva che l'avvio delle attività della Procura europea recentemente istituita ha fatto emergere la presenza e la forza di strutture oligarchiche collegate alla criminalità organizzata, rendendo evidente l'esigenza di ulteriori strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia, con particolare riguardo al campo della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale.

Il PRESIDENTE auspica l'istituzione di una commissione del Parlamento europeo incaricata di vigilare sulle organizzazioni criminali, con particolare riguardo all'illecito accaparramento dei finanziamenti stanziati dall'Unione Europea. Ricorda che era stata avviata a tal fine un'interlocuzione con il compianto presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.

Il deputato LATTANZIO (*PD*) riferisce in merito ad alcune risultanze emerse dall'inchiesta condotta dal XX Comitato, istituito in seno alla Commissione di inchiesta. Sottolinea che in molti casi i finanziamenti europei intercettati dalle organizzazioni criminali italiane alimentano flussi finanziari che conducono in altri paesi europei, rendendo urgente l'esigenza di intensificare la cooperazione giudiziaria e di polizia nell'ambito dell'Unione. Auspica che oltre alla condivisione degli strumenti investigativi e repressivi, si intensifichi anche il contrasto nel campo della cultura e dei sistemi educativi, per sottrarre alle mafie la presa sulle generazioni più giovani.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) rileva l'attuale tendenza della criminalità organizzata a dismettere il metodo tipicamente mafioso dell'intimidazione violenta a favore dell'adozione di strumenti più raffinati e pericolosi di espansione del proprio potere come l'usura, il ricatto occupazionale, l'infiltrazione nelle strutture amministrative, nell'economia legale e nelle categorie professionali.

L'onorevole CHINNICI rileva la peculiarità dell'esperienza italiana nell'elaborazione degli istituti di prevenzione patrimoniale degli altri strumenti di contrasto della criminalità organizzata moderna, imperniata sulla gestione del narcotraffico e sul riciclaggio dei relativi illeciti proventi. Nel quadro dell'attuale tendenza all'introduzione di tali strumenti nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea, sottolinea l'importanza della imminente istituzione dell'Autorità europea antiriciclaggio ed auspica l'adozione generalizzata negli ordinamenti degli Stati membri dell'istituto della confisca in assenza di condanna.

L'onorevole ZDECHOVSKÝ riferisce in merito alla propria esperienza nel contrasto della criminalità organizzata in Slovacchia, sottolineando il pericolo attualmente rappresentato dalla crescente attitudine

della criminalità organizzata all'infiltrazione delle istituzioni politiche e amministrative.

Il PRESIDENTE ringrazia gli onorevoli deputati e auspica il proseguimento della collaborazione tra la Commissione e il Parlamento europeo.

La seduta termina alle ore 15,22.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 26 maggio 2022

Plenaria
45ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANNICINI

Interviene il professor Carlo Cottarelli.

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del professor Carlo Cottarelli

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 maggio 2022.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Cottarelli per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Fa presente che la Commissione intende acquisire il suo contributo sul quadro normativo relativo ai fondi sanitari integrativi. Ricorda inoltre che, con riferimento al settore assistenziale, la Commissione accoglierà inoltre con favore eventuali riflessioni sulla previdenza complementare. Ciò premesso, dà la parola al professor Cottarelli.

Il professor COTTARELLI ringrazia la Commissione per aver richiesto il suo contributo. Ritiene che l'Italia non abbia bisogno di una riforma strutturale del settore assistenziale, con particolare riferimento al sistema sanitario. Ricorda che anche la valutazione delle organizzazioni internazionali è quella di un sistema valido che può essere migliorato ma non deve essere stravolto. Fa presente che sul piano previdenziale, tale miglioramento può essere conseguito aumentando la partecipazione al mercato del lavoro. Sottolinea che il ruolo del secondo pilastro privato in Italia è più contenuto rispetto agli altri Paesi europei. Evidenzia l'aumento della domanda di prestazioni sanitarie che può essere fronteggiato attraverso un aumento della tassazione e della spesa pubblica o attraverso forme di assicurazione privata che vadano al di là di un certo minimo garantito fornito dal settore pubblico. Ritiene che il termine «integrativi» sia di per sé fuorviante perché la stragrande maggioranza dei fondi sanitari esistenti offre servizi che sostituiscono, più che integrare, quelli forniti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Rappresenta che i fondi effettivamente integrativi sono 9 a fronte di oltre 300 enti, casse e società mutuo soccorso che offrono anche servizi sanitari simili a quelli forniti dal SSN. Sottolinea l'elevata spesa diretta, cosiddetta *out of pocket*, degli italiani: 36 miliardi nel 2019, ossia oltre il 23 per cento della spesa sanitaria complessiva pubblica e privata. Rappresenta che questi dati suggeriscono che i tempi di attesa del SSN, se non la qualità del servizio fornito, sono tali che molti italiani che ne hanno la possibilità preferiscono richiedere servizi al di fuori del SSN. Sottolinea tuttavia che nella maggior parte dei casi ciò avviene senza una forma di assicurazione: la spesa intermediata dagli enti della sanità integrativa è di poco più di 4 miliardi (2,8 per cento del totale), anche se in forte crescita negli ultimi anni (48 per cento tra il 2013 e il 2019). Sottolinea che si tratta di un livello molto basso in confronto agli altri Paesi europei. Ritiene che un ostacolo alla diffusione del-

l'assicurazione sanitaria in presenza di un sistema pubblico sia data dal fatto che per le piccole spese non valga la pena di assicurarsi, potendo essi essere affrontati direttamente, mentre per grandi rischi di infortunio e malattia vi sia una preferenza per il sistema pubblico, caratterizzato comunque da un livello qualitativo elevato a giudizio delle organizzazioni internazionali. Ritiene che per spingere i cittadini italiani a incrementare l'utilizzo della sanità integrativa si possa puntare sulla trasparenza del sistema, evitando incertezze sul numero e sulla qualità delle prestazioni previste, difficoltà di confrontare prestazioni offerte da diversi enti e, in ultima analisi, disparità nelle condizioni di esercizio dell'offerta. Ritiene appropriata l'iniziativa di introdurre un «nomenclatore» unico. In generale, una maggiore trasparenza e comparabilità aumenterebbe il grado di concorrenza tra diversi fornitori di servizi di assicurazione sanitaria a beneficio dell'utente finale. Evidenzia che si potrebbe considerare la costituzione di un regolatore unico per quest'area che definisca comuni regole di funzionamento, di collocamento dei prodotti e di solidità tecnico-patrimoniale. Ricorda che già esistono incentivi fiscali volti a promuovere i fondi sanitari: i contributi pagati sono deducibili sia per i fondi integrativi veri e propri sia per i fondi che offrono servizi alternativi a quelli forniti dal SSN, anche se la deducibilità, per questi ultimi, vale solo per i lavoratori dipendenti e i pensionati e questa difformità di trattamento potrebbe essere rimossa. Sottolinea che la questione politica è quella di valutare se i limitati fondi disponibili debbano essere utilizzati per potenziare il SSN oppure per incentivare ulteriormente lo sviluppo di fondi integrativi. Ritiene che la risposta dipenda dal ruolo che si vuole dare alla responsabilità personale del cittadino rispetto alla responsabilità collettiva: si tratta di una scelta politica sulla quale le visioni possono differire. Introduce poi alcune riflessioni sul sistema previdenziale italiano, incentrato principalmente sull'intervento pubblico, mentre la previdenza complementare svolge un ruolo più limitato, che ci pone fra tra gli ultimi nella classifica dei Paesi OCSE. Ritiene che l'ampliamento della previdenza complementare avrebbe il vantaggio di responsabilizzare maggiormente i lavoratori relativamente alle scelte sul tenore di vita che vogliono mantenere una volta cessata l'attività lavorativa rispetto al tenore di vita mantenuto come lavoratori. Ritiene che le agevolazioni fiscali possono essere utilizzate a tale scopo, sempre tenendo presente che possono esistere usi alternativi di tali fondi. Suggerisce che delega fiscale in discussione in Parlamento potrebbe essere un'occasione per riconsiderare le attuali agevolazioni. Sottolinea tuttavia che i sistemi a capitalizzazione non risolvono tutti i problemi legati all'invecchiamento della popolazione, in quanto col crescere del numero dei pensionati rispetto al numero dei lavoratori, anche un sistema a capitalizzazione risente del fatto che un numero di risorse inferiore viene reso disponibile dal calante numero dei lavoratori correnti per sostenere la domanda di beni legata al crescente numero dei pensionati. Sottolinea che, pur avendo i pensionati maturato il diritto a una maggiore quota del pro-

dotto in virtù dei loro investimenti finanziari, se i lavoratori non saranno in grado di aumentare la produttività, ci penserà l'inflazione derivante dall'eccesso di domanda sulle risorse prodotte a ridurre il valore delle attività finanziarie accumulate dai pensionati in termini reali. Ritiene che le misure per incentivare i fondi pensione complementari siano positive come elemento di responsabilizzazione, ma che possano risolvere gli effetti economici dell'invecchiamento della popolazione solo qualora siano in grado di portare a un aumento del risparmio complessivo, del capitale e della produttività.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) chiede un giudizio sull'opportunità di prevedere controlli più stringenti sul valore generato dalla sanità integrativa, che costa circa 10 miliardi all'anno in detrazioni fiscali, senza finora essere caratterizzata da un sistema di monitoraggio e valutazione che sia di garanzia di quanto effettivamente reso rispetto alla *ratio* ispiratrice.

Il PRESIDENTE chiede quale fra i soggetti esistenti potrebbe essere più adatto per vigilare sui fondi sanitari integrativi. Chiede se vi sia maggiore complementarietà fra sistema pubblico e privato nel settore previdenziale e dunque maggior spazio per incentivi fiscali in questo settore piuttosto che nel settore della sanità integrativa.

Il professor COTTARELLI ritiene che trattandosi di un sistema di fondi privati dovrebbe essere la concorrenza a favorire l'efficienza, allo stesso tempo l'esistenza di incentivi fiscali introduce un elemento di pubblicità di sistema. Sottolinea la necessità di maggiore trasparenza e comparabilità, mentre ritiene difficile pensare che si possa applicare a un settore privato lo stesso approccio della *spending review* che dovrebbe essere applicato al settore pubblico. Ritiene che fra gli enti esistenti il regolatore del sistema dei fondi sanitari integrativi potrebbe essere l'IVASS. Ritiene che in termini di differenziazione del rischio e di responsabilizzazione delle persone puntare sulla previdenza complementare sia una scelta utile, anche se ribadisce che i sistemi a capitalizzazione non costituiscono una soluzione definitiva alle conseguenze economiche derivanti dall'invecchiamento della popolazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Cottarelli per la sua disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione svolta in data 19 maggio 2022 del dottor Stefano Cappiello, Dirigente generale della Direzione regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario del Ministero

dell'economia e delle finanze, e nel corso della seduta odierna del professor Carlo Cottarelli, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 26 maggio 2022

Plenaria
228^a Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 10,05.

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti: audizione del Capo della Segreteria Speciale e del Servizio Cifra del Gabinetto del Ministro, viceprefetto Giovanni De Francisco

Il Comitato procede all'audizione del Capo della Segreteria Speciale e del Servizio Cifra del Gabinetto del Ministro, viceprefetto Giovanni DE FRANCISCO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore CASTIELLO (*M5S*) e i deputati DIENI (*M5S*) e Raffaele VOLPI (*Lega*)

Il vicepresidente DE FRANCISCO, ha quindi svolto l'intervento di replica.

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica

Il PRESIDENTE informa che il seguito dell'esame del documento in titolo avrà luogo in una prossima seduta.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Intervengono per svolgere considerazioni ed osservazioni il PRESIDENTE, il senatore CASTIELLO (M5S) e i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S), DIENI (M5S) e VITO (FI).

La seduta termina alle ore 12.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori**

Giovedì 26 maggio 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 13,25.

AUDIZIONI

Audizione di persone informate sui fatti
(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, propone che l'audizione si svolga in forma segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Plenaria

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

